

## TI\_GERICHTE 10.2008.324 vom 18. Dezember 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-12-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2008.324](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2008.324)

FR: TI\_GERICHTE 10.2008.324 du 18 décembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 10.2008.324 del 18 dicembre 2008

### Erwägungen

#### E. 1

deve essere condannato per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa in oggetto.

L'art. 90 cifra 2 LCStr prevede che il reato debba essere sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

9. Giusta l'art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell'effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico dell'accusato pesa in maniera importante la gravità dell'eccesso di velocità, avendo egli raggiunto i 147 km/h, dedotto il margine di tolleranza. In questo modo ha circolato a quasi il doppio della velocità prescritta.

Pure da prendere in considerazione sono le condizioni del traffico, il fatto che egli ha commesso l'infrazione superando una colonna di autocarri e la carenza di un motivo valido che possa giustificare, anche solo in linea teorica, il suo atteggiamento.

A favore del prevenuto giocano la sua incensuratezza, la buona situazione sociale-professionale ed il fatto che egli ha dimostrato di avere preso molto sul serio quanto ascrittogli.

La pena principale proposta dal Procuratore Pubblico può così venire ridotta a 20 aliquote, soprattutto avuto considerazione del fatto che in 40 anni da quanto ha ottenuto la licenza di circolazione, il prevenuto non ha mai commesso infrazioni di rilievo. Oltre a ciò il loro ammontare deve essere ridotto a fr. 80.-- preso atto che per la quantificazione il Procuratore Pubblico si è fondato sulla tassazione precedente il reclamo del contribuente (quindi riferendosi ad un reddito imponibile di fr. 71'828.-- e ad un reddito raggruppato di fr. 11'369.--), mentre dopo l'evasione dello stesso, con decisione 12 novembre 2008 prodotta al dibattimento, l'autorità competente ha ridimensionato il reddito in fr. 42'700.--.

Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena, preso atto che i requisiti dell'art. 42 CPS sono indubbiamente adempiti: non è ipotizzabile che l'imputato commetta nuovi crimini o delitti. In tal senso il periodo di prova può essere fissato nel minimo previsto dalla legge, cioè due anni.

Alla pena principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall'art. 42 cpv. 4 CPS, una multa che, vista la situazione economica del signor ACCU 1 appare equo fissare in fr. 800.-- e non 1'700.-- come previsto dal decreto d'accusa.

La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico del condannato, art. 9 CPP.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

## **E. 2**

LCStr (DTF 132 II 234 consid. 3). Egli è per contro dell'opinione che non siano dati gli estremi soggettivi della commissione del reato in questione. A tal fine il difensore si è richiamato alla sentenza del Tribunale federale 6B\_109/2008 del 13 giugno 2008, concernente un caso per molti versi analogo, ma che non si può, come vedremo, definire identico: superamento di 51 km/h del limite di 80 km/h, abbassato temporaneamente da quello normalmente vigente di 120 km/h per limitare le immissioni di gas inquinanti nell'aria. In questa decisione l'alta corte elvetica, modificando la linea tenuta sino a quel momento, ha ritenuto che ad un automobilista non sia imputabile una colpa grave allorquando, per disattenzione colpevole, non ha rimarcato la riduzione locale della velocità autorizzata: sarebbe a suo giudizio sproporzionato rimproverare al conducente un comportamento "senza scrupoli" per il solo fatto che questi non ha prestato sufficiente attenzione ad una limitazione straordinaria della velocità decisa temporaneamente, per la durata di una settimana. Una simile obiezione non è sostenibile e la posizione assunta dal Tribunale federale non è condivisibile. 5. In primo luogo va rimarcato come il richiamo alla citata sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2008 e l'accostamento delle due fattispecie non siano pertinenti. In effetti, se dal punto di vista oggettivo i fatti coincidono quasi - i giudici di Mon Repos erano stati chiamati a decidere in merito ad un superamento di 51 km/h del limite di velocità di 120 km/h abbassato temporaneamente, per una settimana, ad 80 km/h per ragioni di inquinamento atmosferico - da quello soggettivo vi sono delle differenze di grande rilevanza. Il conducente incappato nel controllo radar sulla tratta tra Berna/Brünnen e Kerzens il 7 febbraio 2006 alle ore 21:26 non era a conoscenza della misura adottata dalle autorità bernesi. Benché il suo comportamento fosse riconducibile ad una disattenzione contraria ai doveri di ogni utente della strada, essa, tenuto conto che la limitazione della velocità era stata temporanea e dovuta a motivi che nulla avevano a che vedere con la sicurezza, non ha raggiunto una gravità tale da poter essere caratterizzata come una mancanza di scrupoli ed un'assenza di rispetto nei confronti degli altri conducenti. Nel caso che ci concerne, al contrario, l'automobilista era pienamente cosciente dell'esistenza di una misura d'urgenza in base alla quale la normale velocità massima sulla tratta autostradale A2 tra Chiasso e la galleria del Dosso di Taverne era stata diminuita provvisoriamente ad 80 km/h. ACCU 1 lo ha ammesso esplicitamente in occasione del dibattimento, così come rispondendo alla polizia (verbale di interrogatorio 14 aprile 2008, domanda n. 5, AI 1) e, implicitamente, negli scritti da lui inviati agli inquirenti, con i quali ha sollevato varie ipotesi ma mai ha eccepito la sua ignoranza (lettere 13 marzo 2008 e 25 marzo 2008, AI 1, nonché opposizione 21 agosto 2008, AI 4). Il prevenuto ha poi riconosciuto di essersi reso conto che stava viaggiando a 147 km/h: "(...) quel giorno mi trovai a superare una colonna di bisonti della strada, colonna poi rivelatasi così lunga e compatta al punto da essere preso da una certa apprensione se non quasi panico. Stato d'animo che, probabilmente, mi ha spinto, inconsciamente, a superare, decisamente, in quel

modo il limite di velocità (...)” (lettera 25 marzo 2008, AI 1). Al processo egli ha poi precisato che aveva temuto di non riuscire a rientrare per tempo sulla corsia di destra e di passare l’uscita autostradale che intendeva imboccare, per cui si era visto, a suo dire, costretto ad accelerare. L’imputato ha quindi agito nella consapevolezza dei nuovi limiti di velocità, arrivando a superare scientemente quello imposto di ben 67 km/h. Un simile eccesso rappresenta indiscutibilmente una messa in pericolo grave dell’incolumità degli utenti della strada e merita di essere punita ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr. 6. Nonostante quanto precede sia sufficiente per confermare il decreto d’accusa, per completezza, non ci si può esimere dal trattare l’ipotesi - non corrispondente alla realtà - che il prevenuto non fosse a conoscenza delle decisioni del Dipartimento del Territorio, ed abbia quindi agito negligenemente. Come visto in precedenza, per il Tribunale federale, una simile omissione non adempie i requisiti necessari all’applicazione dell’art. 90 cifra 2 LCStr in quanto non può essere ritenuta sintomatica di una mancanza di scrupoli. La sentenza 13 giugno 2008 non è però convincente, come già sottolineato in un commento alla stessa comparso sul Bulletin de Jurisprudence Pénale, n. 3, del settembre 2008 (pag. 85 s.). Le motivazioni addotte nella stessa sono in effetti troppo succinte e lapidarie per permetterne un apprezzamento. Voler ritenere infrazione lieve delle norme della circolazione il fatto di non accorgersi del mutato limite di velocità significa innanzitutto mettere nel dimenticatoio tutta la precedente e rigorosa giurisprudenza del Tribunale federale stesso, in base alla quale, in nome dell’uguaglianza di trattamento, era stato deciso che oltre una certa ampiezza (per le autostrade: oltre i 35 km/h, sentenza del Tribunale federale 6S.44/2004 consid. 4.1 del 28 giugno 2004 e sentenza del Tribunale federale 6A.78/2003 del 27 novembre 2003), ogni eccesso di velocità adempie i requisiti oggettivi e soggettivi dell’art. 90 cifra 2 LCStr, indipendentemente dalle circostanze specifiche del singolo caso. Malgrado si tratti di una giurisprudenza che trascura il principio dell’individualità della colpa che regge il diritto penale ed apparendo in effetti necessario effettuare piuttosto una valutazione degli estremi di ogni singola fattispecie per lo meno di fronte a situazioni particolari, la recente decisione è, a nostro avviso, insoddisfacente ed inadeguata a fungere da punto di svolta della prassi vigente. L’esame dell’assenza di scrupoli non si può e non si deve limitare alla valutazione delle modalità con cui la modifica temporanea del limite di velocità è sfuggita all’attenzione del conducente. Essa deve comprendere tutti gli estremi entro i quali l’infrazione è stata commessa. Circolare ad una velocità nettamente superiore a quella degli altri utenti della strada, che si sono adeguati alle restrizioni, seppur provvisorie e motivate con ragioni di natura ambientale, significa creare una situazione di pericolo: chi ossequia i limiti conta di norma sull’osservanza degli stessi da parte degli altri e si comporta di conseguenza. Grosse differenze di velocità rispetto a chi circola rispettando le regole impongono una maggiore attenzione al traffico non solo per chi infrange i limiti, ma anche per chi vi si attiene. Essendo però quest’ultimi ignari dell’eccesso altrui, non è difficile comprendere come le occasioni di pericolo aumentino esponenzialmente. Si pensi solo alle difficoltà che insorgono nella stima delle distanze e dei tempi di reazione in occasione delle procedure di avvicinamento ad altri veicoli o di cambio di corsia, ad esempio nello spostamento su quella di sinistra per effettuare un sorpasso: non è semplice riuscire a valutare la velocità con cui un automezzo visibile nello specchietto retrovisore si sta approssimando. Rischi insorgono pure quando chi viaggia a velocità elevata sulla corsia di sorpasso incontra sulla sua strada mezzi che transitano secondo norma ed è costretto a rallentare bruscamente o a rientrare sulla corsia di destra con manovre avventate. In casu l’azzardo appare più che evidente: il prevenuto circolava ad una

velocità di ben 67 km/h in più rispetto agli altri, su una tratta ove la circolazione è normalmente molto intensa e, a sua detta (nella foto non si intravede alcun camion), stava superando una lunga colonna di autocarri, per cui aveva a disposizione una sola corsia. Egli stesso ha ammesso di essersi reso conto del rischio: “ (...) D’altro canto, guardando le vostre foto, dovrebbe apparire ben leggibile ed evidente sul mio viso, non solo a me, uno stato, oserei dire, quasi di panico, se non proprio...!” (lettera 25 marzo 2008, AI 1, in cui contenuti sono stati confermati al dibattimento). Non vi è quindi alcuna differenza sostanziale, nemmeno dal punto di vista soggettivo, tra chi supera i limiti imposti secondo le normali regole e quelli temporanei dettati da motivazioni ambientali. 7. Da ultimo, ma non per questo meno importante, richiamando i principi dell’art. 27 LCStr, non ci si può esimere dal rilevare come appaia alquanto inverosimile che un automobilista che si immette o transita su un tratto autostradale oggetto di una limitazione straordinaria e provvisoria dei limiti di velocità, non si renda conto dell’avvenuta modifica. In effetti la segnaletica adottata è ancor più manifesta e percettibile di quella normalmente posizionata: vengono usati a più riprese segnali di divieto di velocità di dimensioni maggiorate, piazzati in posizioni particolarmente visibili, e quelli usuali sono pure vistosamente barrati. E’ quindi difficile ipotizzare che essi sfuggano all’attenzione del guidatore. 8. Per tutto quanto precede, ACCU 1 deve essere condannato per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa in oggetto. L’art. 90 cifra 2 LCStr prevede che il reato debba essere sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 9. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la repressibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS. A carico dell’accusato pesa in maniera importante la gravità dell’eccesso di velocità, avendo egli raggiunto i 147 km/h, dedotto il margine di tolleranza. In questo modo ha circolato a quasi il doppio della velocità prescritta. Pure da prendere in considerazione sono le condizioni del traffico, il fatto che egli ha commesso l’infrazione superando una colonna di autocarri e la carenza di un motivo valido che possa giustificare, anche solo in linea teorica, il suo atteggiamento. A favore del prevenuto giocano la sua incensuratezza, la buona situazione sociale-professionale ed il fatto che egli ha dimostrato di avere preso molto sul serio quanto ascrittogli. La pena principale proposta dal Procuratore Pubblico può così venire ridotta a 20 aliquote, soprattutto avuto considerazione del fatto che in 40 anni da quanto ha ottenuto la licenza di circolazione, il prevenuto non ha mai commesso infrazioni di rilievo. Oltre a ciò il loro ammontare deve essere ridotto a fr. 80.-- preso atto che per la quantificazione il Procuratore Pubblico si è fondato sulla tassazione precedente il reclamo del contribuente (quindi riferendosi ad un reddito imponibile di fr. 71’828.-- e ad un reddito raggruppato di fr. 11’369.--), mentre dopo l’evasione dello stesso, con decisione 12 novembre 2008 prodotta al dibattimento, l’autorità competente ha ridimensionato il reddito in fr. 42’700.--. Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena, preso atto che i requisiti dell’art. 42 CPS sono indubbiamente adempiti: non è ipotizzabile che l’imputato commetta nuovi crimini o delitti. In tal senso il periodo di prova può essere fissato nel minimo previsto dalla legge, cioè due anni. Alla pena principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42 cpv. 4 CPS, una multa che, vista la situazione economica del signor ACCU 1 appare equo fissare in fr.

800.-- e non 1'700.-- come previsto dal decreto d'accusa. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico del condannato, art. 9 CPP. Per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

### E. 3

LCStr, 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2914/2008 del 18 agosto 2008;

condanna ACCU 1 ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 1'600.-- (milleseicento);

1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e, a crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.800.00multa

fr. 600.00      tassa di giustizia

fr. 200.00      spese giudiziarie

fr.1600.00totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.